Sentenza n. 72/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74750 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis), rappresentato e difeso dell'avv. Mariolina Lucidi (LCDMLN89D68H501S), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guidonia Montecelio (RM) alla via del Passeggio n. 110, pec: mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it,

nei confronti

dello Stato Maggiore Esercito - Centro Nazionale Amministrativo Esercito - Ufficio Trattamento Economico di Attività con sede in via Sforza n. 17, Roma;

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E), elettivamente domiciliato presso il coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via

Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 19.1.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Lucidi, per l'Inps l'avv. Tellone e per il Centro Nazionale dell'Esercito il Colonnello Francesco Tufano.

Fatto

1. Con l'odierno giudizio (omissis) ha esposto: di essere stato militare dell'Esercito Italiano e di essere in quiescenza dal 4.7.2012; di aver maturato al 31.12.1993 un'anzianità di servizio di nove anni; che l'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 aveva previsto il blocco all'accesso dei benefici della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) di cui al D.P.R. 17.1.1990 n. 44; che la Corte Costituzionale con la sentenza 11.1.2024 n. 4 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, l. n. 388/2000; che con l'istanza del 7.4.2025 ha chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento della RIA; che, con la nota M_D A76A549 REG2025 0104720 del 22/05/2025, il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito ha rigettato la richiesta di riconoscimento della RIA e di ricalcolo del trattamento di quiescenza.

Ciò premesso, il ricorrente ha adito questa Corte per ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione individuale di anzianità con gli incrementi di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 44/1990, con il conseguente ricalcolo del trattamento di quiescenza.

2. Con le memorie di costituzione del 2.12.2025 e del 16.12.2025 le parti convenute (il Ministero della Difesa e l'Inps) hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, nonché il difetto di legittimazione passiva; nel merito hanno chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. In subordine l'Inps ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici maturati.

3. All'odierna udienza sia il ricorrente che i convenuti si sono riportati a quanto rappresentato in atti.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. Con l'odierno giudizio il ricorrente, ex militare dell'Esercito Italiano, ha chiesto il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità ex art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 44/1990, con conseguente ricalcolo del trattamento di quiescenza.

2. In via pregiudiziale non può essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto la giurisdizione deve essere determinata, ai sensi dell'art. 386 del c.p.c., in base all'oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale e non vi è dubbio che, nel caso di specie, il ricorrente abbia chiesto il riconoscimento di benefici economici a valere sul proprio trattamento pensionistico (maggiorazioni ex art. 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/1990). La domanda così formulata riguarda, quindi, la misura della pensione di

cui il ricorrente è titolare e rientra, pertanto, nella materia “pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato” che, ai sensi degli artt. 13, comma 9, e 62, comma 1, del R.D. n. 1214/1934, consente di radicare la giurisdizione di questa Corte.

3. Va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dal Ministero della Difesa, atteso che lo stesso con il la nota M_D A76A549 REG2025 0104720 del 22/05/2025 ha deciso in senso negativo sul riconoscimento della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, incidendo così con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario e ciò è già di per sé sufficiente per rendere attuale e concreto l’interesse ad agire innanzi a questo Giudice, in caso contrario risulterebbe leso il diritto di difesa.

4. Non può essere nemmeno accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Inps, in quanto l’Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione del ricorrente, essendo il soggetto preposto all’erogazione del trattamento pensionistico.

5. Sempre in via preliminare, giova ricordare che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall’Amministrazione, bensì l’accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il “rapporto” giuridico anziché il mero “atto”. Naturale

corollario di tale postulato è che i vizi afferenti a prospettate violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena e autonoma ai fini della decisione della controversia a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'an o al quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934); né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure incidenter tantum, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (Corte dei Conti: Sezioni Riunite sent. 14.9.1994 n. 101/Q.M e sent. 17.5.2000 n. 6/QM, Sez. III centrale App. sent. 11.7.2005 n. 446, Sez. I centrale App. sent. 22.1.2008 n. 46, Sez. I centrale App. sent. 9.4.2008 n. 160, Sez. III centrale App. sent. 14.5.2008 n. 167, Sez. II centrale App. sent. 14.3.2014 n. 166, Sez. II centrale App. n. sent. 16.4.2015 n.190; Cassazione SS.UU. sent. 14.6.2005 n. 12722, sent. 7.8.2009 n. 18076, sent. 8.4.2010 n. 8317).

6. Nel merito il ricorso è infondato.

La sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, su cui poggia l'intero ricorso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della l. n. 388/2000, che prevedeva che "*L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata*

sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge".

Nella predetta pronuncia la Consulta ha fatto espresso riferimento alla disciplina della RIA (retribuzione integrativa di anzianità) di cui al DPR n. 44/1990, e da ciò il ricorrente ne farebbe derivare la pretesa a conseguire la maggiorazione della retribuzione con effetti sul trattamento di quiescenza, come previsto all'art.9, commi 4 e 5 del citato D.P.R.

Ebbene, come correttamente posto in evidenza dal Ministero convenuto, l'istituto in esame involge il personale contrattualizzato del comparto dei Ministeri di cui al d.P.R. n. 266/1987 ("*Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.*"), che rinvia all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n. 68 ("*Comparto del personale dipendente dai Ministeri*"), restando esclusi da tale disciplina il personale del comparto Difesa e Sicurezza.

Al riguardo si pone in evidenza che le normativa cui fa riferimento il ricorrente è contenuta nell'ambito del regolamento di recepimento delle disposizioni contrattuali riferite al triennio 1988-1990 e

concernenti il personale civile dello Stato, come si evince dal titolo del D.P.R. n. 44/1990 e dall'art. 1 del medesimo che, come detto, espressamente rinvia il regime al personale di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68, cioè ai dipendenti rientranti nel comparto Ministeri dell'epoca, comprensivo dei dipendenti di cui al Titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, di quelli di cui all'art. 66, IV comma, della stessa legge e del personale dei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto del Trentino Alto Adige.
In tale contesto, l'art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 fissa le regole di adeguamento degli emolumenti spettanti, a titolo di retribuzione individuale di anzianità al personale del comparto, secondo previgenti norme di derivazione negoziale, fissandone la misura avuto riguardo ai livelli retributivo-funzionali di inquadramento del detto personale secondo la legge 312/1980.
La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, ord. n. 26293/2025; n.5513/2025 e 5512/2025) che le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico non sono estensibili automaticamente a comparti diversi da quello di riferimento e/o al personale non contrattualizzato, richiedendosi a tal fine specifiche previsioni parimenti contrattuali o legislative. E ciò è tanto più vero quando si tratti di regole che hanno ad oggetto istituti di carattere economico, come quelle in argomento, venendo ad incidere sulla struttura complessiva della retribuzione la

cui definizione è riservata interamente agli accordi collettivi o alla legge.

Sul punto, appare chiaro che l'emolumento risulta introdotto per il personale pubblico contrattualizzato dal D.P.R. 17 settembre 1987 n. 494, anch'esso emanato in base ad accordi sindacali, nelle more della revisione della retribuzione di anzianità e con il precipuo scopo di cristallizzare il maturato economico dei dipendenti in servizio al 31/12/1986, calcolato secondo le progressioni per classi e scatti applicate fino a tale data e successivamente congelate. In questo ambito, peraltro, il provvedimento detta una disciplina peculiare e specifica per ogni comparto interessato, fissata in forma di integrazione dei singoli contratti di pertinenza e che, in particolare per quello dei Ministeri (oggi confluito nel comparto Funzioni Centrali), è stata stabilita nell'art. 47 del D.P.R. n. 266/1987 valevole per il triennio 1985-1987 e poi innovata per il triennio successivo dalle menzionate disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 oggetto del presente giudizio.

Tanto è sufficiente per ritenere che il regime della RIA di cui al D.P.R. n. 44/1990 non si riferisce ab origine al personale militare, perché non rientrante fra quello del comparto Ministeri, nè si ravvisano indicazioni specifiche del legislatore in base alle quali si possa sostenere che la vicenda giuridica che ha interessato tale normativa conducendo alla pronunzia della Corte costituzionale n. 4/2024 ne abbia ampliato,

come sostenuto dal ricorrente, l'ambito di applicazione soggettivo.

In proposito, si rileva che la questione affrontata nella sentenza della Consulta trae origine da incertezze interpretative che riguardavano unicamente l'individuazione dell'ambito temporale e delle decorrenze applicative da attribuire ai commi 4 e 5 del DPR n. 44/1990 a seguito della prorogata vigenza a tutto il 31 dicembre 1993 della detta normativa contrattuale, disposta - in termini generali e con riguardo a tutte le diverse fonti normative di recepimento di accordi ricadenti nell'ambito della Legge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 9) - dall'art. 7 comma 1, del dl 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Non era chiaro, infatti, l'impatto della proroga sui detti commi 4 e 5 con riguardo alla data da prendere in considerazione ai fini della maturazione dei requisiti di anzianità (quinquennale o ultraquinquennale) prescritti per ottenere i benefici incrementali della RIA dagli stessi commi previsti, non essendo univoca la tesi per la quale la proroga riguardasse anche l'arco temporale valevole per il computo di detta anzianità, con possibile ampliamento della platea degli aspiranti e sviluppi contenziosi ad esito disomogeneo.

Su tali vicende si innestava la norma di interpretazione autentica (art. 51, comma 3, della legge 388/2000), censurata dalla Corte Costituzionale proprio perché immotivatamente retroattiva ed incidente sul contenzioso pendente, con la sola finalità di conseguire

risparmi di spesa.

Va qui puntualizzato che la norma di proroga, nella sua formulazione letterale, non interviene in alcun modo sui diversi plessi contrattuali di riferimento, intendendo unicamente garantirne la perdurante validità fino a tutto il 31/12/1993 e stabilendo espressamente l'efficacia dei nuovi accordi a partire dal 1° gennaio 1994.

In definitiva, atteso che l'ambito applicativo del DPR n. 44/1990 è limitato ai soggetti espressamente indicati dalla legge e non include il personale militare tra cui il ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.

7. In considerazione della novità della questione controversa, si compensano le spese di lite ex art. 31 comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19.1.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23.03.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)